



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 4 "Sviluppo territoriale"- Attività 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"

Linea di intervento 2 - Ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico

Bando per l'assegnazione di contributi per interventi di ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - oggetto e finalità
- Art. 2 - soggetti beneficiari

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

- Art. 3 - requisiti generali di ammissibilità
- Art. 4 - criteri di ammissibilità
- Art. 5 - criteri di valutazione e punteggi degli interventi

CAPO III - RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

- Art. 6 - risorse finanziarie disponibili
- Art. 7 - tipologie di spese ammissibili
- Art. 8 - tipologia e intensità del contributo

CAPO III – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 9 - modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 10 - documentazione
- Art. 11 - formazione della graduatoria e ammissione a contributo
- Art. 12 - concessione del contributo
- Art. 13 - modalità di erogazione del contributo
- Art. 14 - avvio e conclusione degli interventi

CAPO IV – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 15 - interventi generatori di entrate
- Art. 16 - obblighi dei beneficiari
- Art. 17 - proroghe
- Art. 18 - modifiche agli interventi approvati
- Art. 19 - disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Art. 20 - vincolo di destinazione e operatività

CAPO V – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

- Art. 21 - riduzione e revoca del contributo

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 22 - rinvio
- Art. 23 - informazioni e struttura di attuazione
- Art. 24 - controllo e trattamenti dei dati personali
- Art. 25 - elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1- oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione (di seguito POR), linea di intervento 2: "Ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico".
2. I contributi sono finalizzati a promuovere la valorizzazione del territorio attraverso il sostegno ad interventi di ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico, come individuati al successivo articolo 4, volti a migliorare l'accessibilità, promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali ed incoraggiare il turismo sostenibile.

art. 2 - soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando:
 - a) Comuni proprietari di immobili e manufatti oggetto di intervento;
 - b) Micro e piccole imprese (di seguito imprese) attive nei settori artigianale, del commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, culturale, ricreativo/sportivo e turistico, proprietarie di immobili e manufatti oggetto di intervento. Sono comunque escluse le imprese che ricadano nei settori esclusi dai regolamenti di cui all'art. 8 commi 1, 2 e 3 del presente bando. Per la definizione di micro e piccola impresa si rinvia all'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008, al D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n°2 del 11/01/2006 e al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005.
Non sono ammesse a beneficiare della tipologia di contributo di cui all'articolo 8 commi 2 e 3 le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Sono escluse le imprese in difficoltà come definite all'articolo 1 par. 7 del Reg. (CE) 800/2008.
2. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo relativa ad interventi di cui all'articolo 4.
3. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo relativa ad un intervento di cui all'articolo 4 identificato da un unico codice CUP.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

art. 3 – requisiti generali di ammissibilità

1. Al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 9, gli interventi devono rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a) requisiti di ammissibilità formale
 - a.1 ammissibilità del proponente;
 - a.2 correttezza e completezza formale della proposta come indicato al successivo articolo 9;
 - b) requisiti di ammissibilità generale:
 - b.1 coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente";

- b.2 coerenza con gli obiettivi e le condizioni previste dal Reg. CE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Reg. CE 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- b.3 rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi (così come richiamati nel POR al paragrafo 4.4.5 "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari");
- b.4 coerenza con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- b.5 divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. CE 1083/2006).
- b.6 coerenza con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;
- b.7 coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa;
- b.8 rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- b.9 rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione) e del Reg. CE 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis) (per le imprese).

art. 4 - criteri di ammissibilità

1. Al momento della presentazione della domanda gli interventi devono rispondere ai criteri di ammissibilità di cui ai seguenti commi 2-8;
2. Gli interventi devono essere proposti da uno dei soggetti indicati all'articolo 2.
3. Gli interventi devono riguardare attività di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio e di piccoli manufatti esistenti dei quali sia verificato il carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico prima e dopo la realizzazione dell'intervento medesimo.
4. Gli interventi, nel rispetto delle finalità generali indicate all'art. 1 comma 2, devono essere diretti a:
 - a) per le imprese: adibire gli immobili ad attività imprenditoriali di carattere culturale, artigianale, ricreativo, sportivo, commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande e turistico e/o garantire la fruibilità pubblica ed il libero accesso dei manufatti recuperati, nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - b) per il Comune: adibire gli immobili ad attività finalizzate alla valorizzazione delle vocazioni del territorio ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale o culturale, sportivo e ricreativo e/o garantire la fruibilità pubblica ed il libero accesso dei manufatti recuperati, nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
5. Sono esclusi interventi di edilizia abitativa.
6. Gli interventi, ad eccezione di quelli per i quali vengono richiesti aiuti ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, sono ammissibili a contributo anche se avviati prima della presentazione della domanda alla Regione e comunque successivamente al 1 gennaio 2007 purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda. I termini di avvio e conclusione dell'intervento sono definiti al successivo articolo 14. Gli interventi per i quali sono richiesti aiuti ai sensi del articolo 8 commi 2 e 3, devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda alla Regione.
7. Gli interventi devono essere riconducibili, per la specifica area di intervento, alle tipologie di intervento previste nel Piano di Azione Locale, approvato ai sensi della legge regionale 4/2008 e predisposto dalla Comunità Montana o dalla Provincia di Gorizia o Trieste

competente per territorio, e inserite in CIMA (strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree montane – nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivi competitività regionale e occupazione - approvato con **DGR del**). Tali tipologie di intervento sono riportate nell'**Allegato C**.

8. Gli interventi devono essere localizzati in area montana così come definita dalla legge regionale 33/2002 e successive modificazioni, con l'esclusione dei Comuni di Gorizia e Trieste. Gli interventi localizzati al di fuori di tale area non sono ammissibili a contributo. Per le imprese che richiedono aiuti a finalità regionale ai sensi della Sezione I del Regolamento CEE 800/2008, gli interventi devono essere localizzati nelle aree montane, come sopra definite, che risultano anche essere zone assistite del Friuli Venezia Giulia ai sensi della Decisione della Commissione europea C(2007)5618 def. cor. del 28/11/2007 che approva la Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Le aree elegibili sono riportate nell'**Allegato D**.

art. 5 - criteri di valutazione e punteggi degli interventi

1. Per la valutazione delle domande di contributo relative agli interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità, di cui agli articoli 3 e 4, l'Amministrazione regionale utilizza i criteri di valutazioni sottoindicati:

a	Interventi che insistono in Comuni dove, alla data di presentazione della domanda, sono presenti attività di Albergo diffuso autorizzate ai sensi della L.R. 2/2002;	20 punti
b	Interventi che insistono in Comuni in cui è prevista la realizzazione di interventi di Albergo Diffuso nell'ambito del POR obiettivo competitività e occupazione 2007-2013 ovvero, interventi che insistono nei territori di Comuni che, alla data di presentazione della domanda, hanno già pubblicato sul B.U.R. il bando per la selezione degli interventi dei privati e delle imprese da inserire nel progetto integrato di albergo diffuso da realizzare con i contributi del POR obiettivo competitività e occupazione 2007-2013	15 punti
c	Interventi che insistono in Comuni in cui sono presenti attività turistiche di Bed & Breakfast, Esercizi di affittacamere, Strutture ricettive alberghiere ai sensi della l.r. 2/2002 ad esclusione dell'albergo diffuso. Gli interventi rispondono al presente criterio se insistono in Comuni in cui sono presenti almeno 10 attività turistiche delle tipologia sopra indicate	10 punti
d	Interventi su manufatti proposti da Comuni	3 punti
e	Interventi su immobili proposti da imprese	8 punti
f	Interventi proposti da singole imprese che si impegnano a svolgere direttamente più attività nel medesimo locale. Il criterio si intende soddisfatto qualora l'impresa si impegna a svolgere almeno due attività identificate da diverso codice ATECO 2007 nel medesimo locale	10 punti
g	Interventi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, se non obbligatori ovvero interventi realizzati garantendo la completa accessibilità ai sensi del DM 236/89 e della LR 13/89 in materia di superamento delle barriere architettoniche, se non obbligatoria	5 punti

h	Cantierabilità dell'intervento, per i Comuni:	
	- progetto esecutivo approvato OPPURE	15 punti
	- interventi già avviati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a)	18 punti
i	Cantierabilità dell'intervento, per le imprese:	
	Si intendono cantierabili, per le imprese, gli interventi già avviati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a)	18 punti
l	Interventi che garantiscono il risparmio energetico. Sono tali gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettano di ridurre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. La determinazione dell'indice di prestazione energetica ante e post intervento dovrà essere effettuata mediante l'applicazione del Protocollo Regionale VEA, Valutazione della qualità Energetica e Ambientale dell'edificio, approvato con DGR 2116 del 24.09.2009. Il punteggio verrà attribuito ad edifici esistenti appartenenti alla classe C od inferiori che conseguano, in seguito all'intervento oggetto di richiesta di contributo, un passaggio alle classi B, A ed A+. Per edifici appartenenti alle classi B ed A, verrà attribuito punteggio in caso di passaggio alla classe superiore. Per interventi su edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Sono inoltre ricompresi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sia integrale che parziale.	10 punti
m	Interventi che prevedono l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il criterio è riferito ad interventi che prevedono la realizzazione di impianti, a servizio degli immobili oggetto di intervento, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	10 punti

2. Tutti i punteggi sono fra loro cumulabili.
3. In caso di parità di punteggio vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

art. 6- risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del POR FESR Obiettivo competitività regionale ed occupazione, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari pubblici, ammontano a € 3.032.645,47 di cui € 1.567.237,47 ai sensi della DGR 1420/2009 di "approvazione in via definitiva della ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario" ed € 1.465.408,00 di risorse POR la cui quota di cofinanziamento dell'Unione Europea (FESR) è pari ad € 359.802,85.
2. Gli interventi attuati dal Comune devono essere cofinanziati, in misura non inferiore al 23% del valore della spesa ammissibile, per l'intera durata dell'intervento.
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

art. 7 – tipologie di spese ammissibili

1. I documenti di spesa e di attestazione della stessa devono essere intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. Il beneficiario deve produrre adeguata documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa.
2. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 1083/06, dal REG./CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cui all'art. 8, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa sostenute dai **Comuni**:
 - a) spese di progettazione e studi (DPR 0165/pres 05/06/2003, art. 8.1.b) punti 2,7,11) nei limiti previsti dal D.P.Reg. n. 453/2005 del 20.12.2005;
 - b) lavori in appalto;
 - c) allacciamenti di cui al DPR 0165/pers 05/06/2003, art. 8.1.b) punto 3);
 - d) spese per commissioni aggiudicatrici e spese di pubblicità connesse alle procedure di affidamento di lavori;
 - e) spese per commissioni aggiudicatrici e spese di pubblicità connesse alle procedure di affidamento di forniture;
 - f) acquisizione di beni (arredi ed attrezzature) strettamente funzionali agli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio;
 - g) imprevisti;
 - h) accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali;
 - i) I.V.A. se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 196/2008.
3. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal REG/CE 1083/06, dal REG./CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cui all'art. 8 sono ammissibili le seguenti categorie di spesa sostenute dalle **imprese**:
 - a) spese per oneri di progettazione, coordinamento ai fini della sicurezza, direzione lavori, collaudi e perizie tecniche nel limite massimo del 12% delle spese di cui alla lettera b);
 - b) spese per opere civili ed impiantistiche inerenti la ristrutturazione ed il recupero del patrimonio edilizio e dei manufatti, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi;
 - c) acquisizione di beni (arredi ed attrezzature) strettamente funzionali agli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio;
 - d) spese per garanzie bancarie, assicurative o fornite da altri istituti finanziari (per le imprese tale spesa è ammissibile solo nel caso in cui l'impresa richieda un contributo in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al successivo articolo 8, comma 1);
 - e) I.V.A. se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.
4. Tipologie di spesa non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) acquisto di beni immobili e lavori in economia;
 - b) acquisto di stoviglie, corredi, tendaggi interni, materiale di facile consumo e materiale usato;
 - c) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);
 - d) spese di gestione e funzionamento;
 - e) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - f) spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della LR 7/2000;
 - g) spese per le quale il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitari.

art. 8 – tipologia e intensità del contributo

1. A favore delle imprese sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis", in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione

del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. Tale regolamento prevede in particolare che:

- a. sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori e le tipologie di attività così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento;
- b. l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi alla medesima impresa non può superare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari;
- c. gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto, agevolazione o contributo pubblico, relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Il contributo per le imprese è concesso nel limite del 50% della spesa ammissibile.

2. A favore delle imprese, in alternativa alla tipologia di contributo prevista al comma 1, sono concessi aiuti a finalità regionale ai sensi della sezione I del Regolamento CEE 800/2008 pubblicato sulla GUUE L. 214 del 9 agosto 2008, con un'intensità contributiva pari al 35 % della spesa ammissibile e un contributo massimo pari a € 400.000,00, per interventi localizzati nelle aree del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 4, comma 8, che risultano essere eleggibili ad aiuti di Stato a finalità regionale in quanto zone assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato CE, come approvate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ed elencate nell'allegato D.
3. A favore delle imprese, in alternativa alle tipologie di contributo previste ai commi 1, e 2, sono concessi aiuti ai sensi della sezione II del Regolamento CEE 800/2008 pubblicato sulla GUUE L. 214 del 9 agosto 2008 con un'intensità contributiva pari al 20 % della spesa ammissibile e con un contributo massimo di € 400.000,00.
4. ***A favore dei Comuni sono concessi contributi nel limite del 77% della spesa ammissibile.***
5. Il contributo massimo concedibile ad ogni Comune è pari ad € 700.000,00.

CAPO III – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 9 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta secondo i Modelli di cui agli Allegati A o B, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato a firmare del Comune o dell'impresa richiedente, completa di tutta la documentazione prescritta dall'art. 10, deve essere spedita entro e non oltre il giorno 16 marzo 2010 esclusivamente mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna, Via Sabbadini, n. 31 - 33100 Udine

2. La domanda, allegato A o B, e gli altri allegati di cui al successivo art. 10 sono in distribuzione presso la sede del Servizio coordinamento politiche per la montagna, via Sabbadini, 31 in Udine, e presso la struttura stabile decentrata del medesimo Servizio, via della Vittoria, n. 15/D, in Tolmezzo. I modelli sono inoltre disponibili sul sito web della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it.
3. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n.7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio Coordinamento politiche per la Montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Non saranno prese in considerazione le domande consegnate a mano o inviate e pervenute oltre i termini sopra indicati, prive di valida sottoscrizione, redatte utilizzando modelli diversi da quello predisposto e/o non complete della documentazione indicata all'art. 10.
5. L'Amministrazione regionale si riserva comunque di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso l'Amministrazione regionale inviterà i soggetti interessati ad integrare la domanda con la documentazione richiesta, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata improcedibile e viene disposta l'archiviazione, della quale viene data idonea comunicazione ai richiedenti.
6. L'Amministrazione regionale non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

art. 10 – documentazione

1. Alla domanda, redatta secondo il modello **Allegato A** (per i Comuni) o modello **Allegato B** (per le imprese), trasmessa in originale e in copia, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale del legale rappresentante o del soggetto legittimato alla firma del Comune o dell'impresa richiedente in corso di validità.
2. Alla domanda presentata dalle **imprese** deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) originale e copia dell'atto con cui l'impresa, qualora soggetto giuridicamente diverso da ditta individuale, autorizza il rappresentante legale o altro soggetto legittimato a presentare domanda di contributo;
 - b) duplice copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma - solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante dell'impresa.
 - c) duplice copia di: idonei titoli abilitativi o richiesta degli stessi, ovvero, qualora dette autorizzazioni non siano necessarie, attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
 - d) se presente, duplice copia di: comunicazione di inizio lavori o di DIA divenuta efficace o, nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 - e) duplice copia della relazione generale e quadro economico, elaborati grafici di stato di fatto e di progetto, computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale aggiornato a firma di tecnico abilitato. In caso di singole voci di spesa non previste nel prezzario regionale, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal tecnico abilitato con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e della congruità con i prezzi correnti di mercato.;
 - f) duplice copia dei preventivi dettagliati per arredi, attrezzature;
 - g) duplice copia degli eventuali documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle spese già sostenute;
 - h) originale e copia della relazione del progettista, redatta secondo il modello **Allegato E**, eventualmente corredata da idonea documentazione, descrittiva dell'intervento oggetto di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 comma 1;
 - i) ai fini della comprova del carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico ante intervento:
 1. originale e copia della scheda dati del bene oggetto di intervento, redatta secondo il modello **Allegato F**, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal professionista incaricato della progettazione;

2. duplice copia della documentazione fotografica generale e di dettaglio del bene oggetto di intervento;
 3. originale e copia della relazione attestante il carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico del bene oggetto di intervento, sottoscritta dal professionista incaricato della progettazione;
 4. duplice copia del decreto di vincolo o della dichiarazione di interesse culturale del bene oggetto di intervento ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero della schedatura del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, se presenti, oppure di altra documentazione a comprova del carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico del bene oggetto di intervento.
- j) Ai fini della comprova del carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico post intervento originale e copia della seguente documentazione:
1. relazione descrittiva dell'intervento contenente la dichiarazione, sottoscritta dal professionista incaricato della progettazione, che i beni oggetto di intervento mantengono il carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico anche a seguito dell'intervento medesimo.
 3. Alla domanda presentata dai **Comuni** dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. duplice copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma - solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante del Comune;
 - b. duplice copia dell'atto che autorizza il legale rappresentante o il soggetto legittimato a inoltrare la domanda di finanziamento;
 - c. duplice copia semplice del provvedimento di approvazione del progetto definitivo o esecutivo con indicazione delle modalità di copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico, per tutta la durata dell'intervento;
 - d. originale e copia del progetto definitivo o esecutivo, munito delle autorizzazioni previste o delle richieste di autorizzazione, corredato dalla documentazione in duplice copia prevista a norma di legge ed in particolare della relazione descrittiva e quadro economico, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, computo metrico estimativo delle opere e capitolato d'oneri delle eventuali forniture. Il computo metrico estimativo deve essere redatto sulla base del prezzario regionale aggiornato a firma di tecnico abilitato. In caso di voci non previste nel prezzario regionale, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa da tecnico abilitato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e la congruità con i prezzi correnti di mercato;
 - e. originale e copia delle eventuali autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dagli Enti competenti o delle richieste di autorizzazione alla realizzazione degli interventi;
 - f. duplice copia della documentazione che attesta l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche, se già presente;
 - g. originale e copia degli eventuali documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle spese già sostenute;
 - h. originale e copia della relazione del progettista, redatta secondo il modello **Allegato E**, eventualmente corredata da idonea documentazione, descrittiva dell'intervento oggetto di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 comma 1;
 - i. nel caso il Comune abbia già esperito procedure di evidenza pubblica, originale e copia dell'**Allegato G** (check list) e duplice copia della documentazione relativa alla procedura di gara già esperita;
 - j. Ai fini della comprova del carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico ante intervento:

1. originale e copia della scheda dati del bene oggetto di intervento, redatta secondo il modello **Allegato F**, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal professionista incaricato della progettazione;
 2. duplice copia della documentazione fotografica generale e di dettaglio del bene oggetto di intervento;
 3. originale e copia della relazione attestante il carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico del bene oggetto di intervento, sottoscritta dal professionista incaricato della progettazione;
 4. duplice copia del decreto di vincolo o della dichiarazione di interesse culturale del bene oggetto di intervento ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero della schedatura del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, se presenti, oppure di altra documentazione a comprova del carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico del bene oggetto di intervento.
- k. Ai fini della comprova del carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico post intervento, originale e copia della seguente documentazione:
1. relazione descrittiva dell'intervento contenente la dichiarazione, sottoscritta dal professionista incaricato della progettazione, che i beni oggetto di intervento mantengono il carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico anche a seguito dell'intervento medesimo.
- l. Originale e copia dell'ALLEGATO H (Dichiarazione entrate nette)
- m. Originale e copia dell'ALLEGATO I (calcolo del Valore Attuale Netto)

art. 11 – formazione della graduatoria e ammissione a contributo

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del POR di cui al D.P.Reg. 0238/2008, come modificato dal D.P.Reg. 0185/2009 (di seguito "Regolamento POR FESR 2007-2013") sono approvati:
 - a) la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, con i relativi punteggi, le spese ammissibili e i contributi assegnati;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
2. La graduatoria e l'elenco indicati al comma 1 sono approvati, con decreto del Segretario Generale in qualità di Direttore Centrale competente, entro 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, fatta salva la possibilità di sospendere detto termine per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di informazioni, incluse quelle di cui all'articolo 9, comma 5, o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. La graduatoria e l'elenco approvati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Gli interventi considerati ammissibili a contributo sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione del presente bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).
5. In caso di modifiche agli interventi di cui all'articolo 18 o altre circostanze che comportano una variazione dei punteggi assegnati e la modifica della graduatoria approvata ai sensi del comma 1, la Regione pubblica sul B.U.R. la nuova graduatoria solo in caso di mancato finanziamento di uno o più interventi per insufficienza di risorse.
6. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione Regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria già approvata.

7. Tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4 devono essere mantenuti in maniera continuativa almeno fino alla data della liquidazione del saldo del contributo concesso.

art. 12 - concessione del contributo

1. A seguito dell'approvazione della graduatoria degli interventi secondo le modalità previste all'art. 11, l'Amministrazione regionale procede alla concessione dei contributi ai singoli beneficiari.
2. I decreti di concessione contengono i termini per comunicare l'accettazione del contributo, nonché le condizioni per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla documentazione che i beneficiari devono produrre ed ai termini di pagamento.

art. 13 - modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e dalla circolare n. 2 dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari per la realizzazione degli interventi, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita e conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. **Per i Comuni** il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione fino ad un limite massimo stabilito nel decreto di concessione su spese documentate e non ancora quietanzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. accertamento da parte dell'Amministrazione regionale dell'effettivo avvio dell'operazione;
 2. invio da parte del Comune di copia dei documenti di spesa non quietanzati e di altri eventuali documenti attestanti gli stati avanzamento lavori indicati nel decreto di concessione;
 3. svolgimento da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa;
 4. entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 lettera a) l'ente pubblico è tenuto a trasmettere all'Amministrazione regionale gli originali delle fatture e/o gli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati.
 5. L'anticipazione, di cui alla lettera a), non può comunque superare il 70% del contributo concesso.
 6. L'anticipazione di cui alla lettera a) richiesta a fronte di spese per la progettazione dei lavori può essere disposta solo in concomitanza con la presentazione, da parte dell'ente pubblico, di copia dei documenti che attestano spese relative a stati di avanzamento lavori.
 - b) Erogazione di un acconto a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile, al netto dell'anticipazione eventualmente già erogata e con presentazione all'Amministrazione regionale della documentazione indicata nel decreto di concessione;
 - c) Erogazione del saldo del contributo, a seguito della conclusione del progetto, con presentazione all'Amministrazione regionale della documentazione indicata nel decreto di concessione.
3. **Per le imprese** il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione fino ad un limite massimo del 60% del contributo concesso indifferentemente dal termine della conclusione del progetto dichiarato dal beneficiario;
 - b) anticipazione fino ad un limite massimo dell'80% del contributo concesso a fronte

dell'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario finale di concludere e rendicontare il progetto ammesso a finanziamento entro massimo 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;

- c) erogazione di un acconto, esclusivamente qualora non sia stata richiesta anticipazione di cui alle lettere a) o b), a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile, con presentazione all'Amministrazione regionale della documentazione indicata nel decreto di concessione;

- d) erogazione del saldo del contributo, a seguito della conclusione del progetto.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera b) comporta inderogabilmente una riduzione del contributo concesso in misura pari al 10 % del contributo medesimo.

- 5. L'Amministrazione regionale, ferma restando la riduzione del contributo di cui al precedente comma 4, si riserva comunque la possibilità di prorogare i termini di conclusione del progetto a seguito di richiesta preventiva del beneficiario e nel rispetto delle disposizioni del successivo articolo 17.
- 6. L'erogazione in via anticipata del contributo prevista al comma 3, lettere a) e b), in ogni caso, potrà essere disposta previo accertamento dell'effettivo inizio del progetto e previa presentazione da parte del beneficiario finale di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da anticipare, maggiorata degli eventuali interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
- 7. Tutte le tipologie di anticipo previste dal presente articolo potranno essere disposte solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013.
- 8. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 21, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi del comma 2 lettere a) e b) il Comune è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 7/2000.
- 9. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 21, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi del comma 3 lettere a), b) e c), il beneficiario è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 14 - avvio e conclusione degli interventi

- 1. Gli interventi devono essere realizzati dai Comuni nel rispetto della seguente tempistica:
 - a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del verbale di consegna lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di stipula del contratto): entro 180 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo;
 - b) conclusione degli interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del certificato di ultimazione lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di consegna dell'ultimo bene/servizio): entro 630 giorni dalla data di avvio;
 - c) presentazione della rendicontazione: entro 90 giorni dalla data di conclusione;
 - d) erogazione saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione per la rendicontazione finale prevista nel decreto di concessione.
- 2. Gli interventi devono essere realizzati dalle imprese nel rispetto della seguente tempistica:
 - a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la comunicazione di avvio lavori ovvero la denuncia di inizio attività divenuta efficace o, nel

caso dell'edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante la data di avvio; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data della prima fattura); entro 60 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo;

- b) conclusione degli interventi (data dell'ultima fattura): entro 750 giorni dalla data di avvio;
- c) presentazione della rendicontazione: entro 60 giorni dalla data di conclusione;
- d) erogazione saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione per la rendicontazione finale prevista nel decreto di concessione.

CAPO IV – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 15 – Interventi generatori di entrate

1. Nel caso di interventi dei Comuni il cui costo superi 1 milione di euro e che prevedano la realizzazione di infrastrutture, il beneficiario è obbligato a comunicare all'Amministrazione regionale se il previsto utilizzo delle infrastrutture stesse sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando gli appositi modelli di cui agli allegati H ed I al presente bando.
2. Le entrate generate dall'intervento di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del Reg. (CE) 1083/2006.
3. Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo.

art. 16 - obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari di contributo sono tenuti a:
 - a) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al bene oggetto dell'intervento, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
 - b) trasmettere la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa.
 - c) comunicare alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo le modifiche di cui all'articolo 18 comma 2;
 - d) richiedere autorizzazione preventiva alla Regione per le variazioni di cui all'articolo 18 comma 3;
 - e) inviare, su richiesta dell'Amministrazione regionale e per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
 - f) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel P.O.R. Obiettivo Competitività 2007-2013, nei Regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali, in particolare nel Reg CE 1083/2006 e nel Reg CE 1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere cartelloni in loco e di esporre le targhe esplicative;
 - g) rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché la normativa prevista dal

- collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- h) per le imprese, rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare il Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione) e il Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis).
 - i) rispettare le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - j) rispettare la tempistica per l'avvio, realizzazione, conclusione e rendicontazione degli interventi prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui all'art. 17;
 - k) mantenere una contabilità separata conservando in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al presente bando, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
 - l) agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale;
 - m) rispettare le condizioni di partecipazione del FESR di cui all'articolo 54 Reg. (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;
 - n) comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per spese inerenti il medesimo intervento;
 - o) rispettare il vincolo di destinazione di cui all'art. 20 e trasmettere ogni anno entro il 28 febbraio, per tutta la durata dell'obbligo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione;
 - p) rispettare gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), per gli interventi ricadenti in tali aree;
 - q) comunicare le operazioni generatrici di entrate nei casi previsti all'articolo 15 ;
 - r) per i Comuni: adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
 - s) garantire la funzionalità e la fruibilità dei beni oggetto di contributo per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 20;
 - t) per i Comuni che realizzano interventi su immobili: gestire e provvedere alla manutenzione dei beni oggetto di contributo in forma diretta ovvero tramite affidamento ad enti, associazioni o imprese operanti nei settori artigianale, del commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, culturale, ricreativo/sportivo e turistico, per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione delle vocazioni del territorio e/o allo sviluppo economico, sociale, culturale, sportivo e ricreativo (ad eccezione delle attività escluse dal Regolamento CE 800/2008 e dal Regolamento (CE) 1998/2006).
 - u) per i Comuni che non gestiscono in forma diretta i beni oggetto di contributo: individuare i soggetti gestori mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
 - v) per i Comuni: obbligo di mantenere la quota di cofinanziamento di cui all'art. 6 per tutta la

durata dell'intervento;

- w) per le imprese che realizzano interventi su immobili: utilizzare gli immobili per lo svolgimento in forma imprenditoriale di una o più attività di carattere culturale, artigianale, ricreativo, sportivo, commerciale, di ristorazione e turistica (ad eccezione delle attività escluse dal Regolamento CE 800/2008 e dal Regolamento (CE) 1998/2006);
- x) per le imprese: presentare, entro la data di liquidazione a saldo del contributo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività imprenditoriali previste nell'immobile oggetto di contributo Per interventi su manufatti: garantire la fruibilità pubblica ed il libero accesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche
- y) Qualora non già comunicato in domanda, comunicare alla Regione l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche entro la data di accettazione del contributo ed il codice CUP entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'articolo 11.

art. 17 – proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione degli interventi, a pena di irricevibilità delle stesse, devono essere presentate in forma scritta prima della scadenza dei termini stessi.
2. Le proroghe per la conclusione degli interventi possono essere autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su indicazione dell'Autorità di gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un efficace ed efficiente realizzazione del progetto.
3. Nel caso di proroga dei termini di conclusione, in mancanza di una preventiva autorizzazione secondo le modalità indicate al comma 2 non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata nell'atto di concessione.

art. 18 – modifiche agli interventi approvati

1. Non sono ammissibili modifiche agli interventi approvati non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta che:
 - a. modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4;
 - b. comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo intervento non finanziato per insufficienza di risorse.
2. Non costituiscono modifica soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione le variazioni in misura pari o inferiore al 10% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 7 e che non determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione dell'articolo 5. Le stesse devono essere comunque comunicate alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo in anticipo, acconto o a saldo.
3. Costituiscono modifica soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione le variazioni in misura superiore al 10% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'art. 7, commi 2 e 3, o quelle che determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione dell'articolo 5.
4. Sono ammesse modifiche in aumento oppure in diminuzione delle quantità relative ad articoli di spesa già inseriti nel progetto originario e modifiche solamente in diminuzione dei prezzi delle voci di spesa già inserite. Non sono ammesse modifiche in aumento del prezzo delle voci di spesa già ammesse a finanziamento.
5. Il contributo concesso non può aumentare a seguito dell'autorizzazione di modifiche in

aumento della spesa ammissibile da parte della Regione. L'ammontare del contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente alla diminuzione della spesa ammissibile a seguito di modifiche o rendicontazioni parziali.

art. 19 – disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i beneficiari fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall'autorità di gestione nel manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma allegato alla delibera della giunta regionale n. 1008 del 7 maggio 2009 e nella nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009 (**allegato L**).
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal bando.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della LR14/2002 che prevedono che "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".
4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, esclusivamente a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili, come indicato nel manuale delle procedure richiamato al comma 1.

art. 20 - vincolo di destinazione e operatività

1. Al fine di garantire quanto stabilito dall'art. 57 Reg CE 1083/06 "Stabilità delle operazioni" secondo il quale l'intervento oggetto di contributo non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà e/o dalla cessazione dell'attività;il beneficiario del contributo è soggetto ad un vincolo di destinazione sia soggettivo che oggettivo.
2. Il vincolo soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della piena proprietà dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al successivo comma 5.
3. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo per le finalità progettuali e del bando. Anche in caso di affidamento della gestione dei beni oggetto di contributo a soggetti terzi da parte degli enti pubblici come da art. 16, comma 1, lettera t, il beneficiario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale del rispetto del vincolo di destinazione oggettivo per tutta la sua durata, pena la revoca del contributo concesso.
4. I beni mobili oggetto dell'incentivo qualora divenuti inadatti all'uso sono sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di incentivo.
5. Il vincolo di destinazione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione a saldo del contributo.

CAPO V – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

art. 21 - riduzione e revoca del contributo

1. L'Amministrazione regionale revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a. il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;
 - b. mancato rispetto di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4, dalla data di accettazione alla data di liquidazione a saldo del contributo;
 - c. rinuncia al contributo;
 - d. mancato rispetto del vincolo di destinazione e operatività ai sensi dell'art. 20;
 - e. mancato avvio, conclusione e/o rendicontazione dell'intervento entro i termini previsti dall'art. 14, eventualmente prorogati ai sensi dell'art. 17;
 - f. la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
 - g. la collocazione dell'intervento in graduatoria in posizione non finanziabile, a seguito di riapprovazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 11 comma 5,
2. La Regione può procedere alla revoca del contributo concesso in caso di mancato rispetto dal parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e con l'accettazione del contributo.
3. L'importo del contributo viene ridotto quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate ed approvate al progetto iniziale;
 - b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;
4. La revoca o la riduzione del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi della LR 7/2000.

CAPO VI – NORME FINALI

art. 22 - rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del Reg. CE n. 1083/2006, del Reg. CE n. 1828/2006, del Reg. CE n. 1080/2006
2. Ai sensi dell'art. 38bis della L.R. 7/2000 il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato nel seguente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 23 – informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla seguente struttura di attuazione:

Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini, 31
33100 Udine
Telefono 0432/555416
Fax 0432/555052
s.montagna.agrifor@regione.fvg.it
direttore di servizio: dott.ssa Emanuela Blancuzzi

art. 24- controlli e trattamento dei dati personali

1. Nel corso dell'istruttoria possono essere disposti, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, attività di controllo e ispezione.
 2. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
- pag. 17/18

- trattamento dei dati personali) e successive modifiche;
3. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
 4. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
 5. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
 6. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, i richiedenti, in caso di ottenimento del contributo, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del contributo concesso.
 7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 25 – elenco allegati

1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:
 - a. Allegato A (domanda Comuni)
 - b. Allegato B (domanda imprese)
 - c. Allegato C (tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 7)
 - d. Allegato D (aree elegibili di cui all'articolo 4, comma 8).
 - e. Allegato E (Relazione del progettista descrittiva dell'intervento)
 - f. Allegato F (Scheda dati del bene oggetto di intervento)
 - g. Allegato G (check list autocontrollo della procedura di gara)
 - h. Allegato H (Dichiarazione entrate nette)
 - i. Allegato I (calcolo del Valore Attuale Netto)
 - l) Allegato L (nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009)
 - m) Allegato M (Tabella con indicazione della fascia montana ex DGR 3303/2000)
 - n) Allegato N (Elenco decisioni Commissione Europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato)